

(N. 1019)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori CARMAGNOLA, ZANOTTI BIANCO, SPALLICCI e SCHIAVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1955

### Riscatto dei servizi telefonici.

ONOREVOLI SENATORI. — Il servizio telefonico è un servizio pubblico che, per evidenti ragioni di interesse generale, quasi tutti i paesi europei hanno da molto tempo nazionalizzato. In Germania, Bulgaria, Rumenia, Lussemburgo, il servizio telefonico, urbano e interurbano, è sempre stato gestito direttamente dallo Stato. In Francia lo Stato ha riscattato le linee telefoniche nel 1889; in Austria e nel Belgio nel 1893 e nel 1895; in Inghilterra nel 1912. Nel 1945 è arrivata alla completa gestione statale dell'intera rete telefonica anche la Spagna.

In Italia, il Governo presieduto dall'onorevole Giolitti varò la legge 15 luglio 1907, n. 506, con cui vennero riscattate le linee tenute dalle due maggiori società telefoniche, che gestivano i tre quarti di tutto il servizio telefonico affidato in quel tempo alle società private, intendendo con ciò « affermare nettamente il principio dell'esercizio di Stato — secondo quanto ebbe a dichiarare il Ministro delle poste, Schanzer, il 3 luglio 1907, alla Camera — e di segnare nettamente la via che si sarebbe dovuta seguire ».

Se non si arrivò allora alla nazionalizzazione completa fu solo per la preoccupazione di non aggravare troppo, in una sola volta, il bilancio

dello Stato, e perchè la situazione era molto complessa, in quanto le linee telefoniche erano gestite da ben 71 enti diversi, pubblici e privati.

Subito dopo l'avvento del fascismo al potere, il Consiglio dei ministri, il 10 novembre 1922, decise il passaggio delle reti telefoniche alle società private. Col decreto 8 settembre 1923, n. 399, il Governo « considerata la necessità di togliere ogni limitazione alla facoltà conferitagli per la cessione all'industria privata degli impianti telefonici di Stato », si attribuì i più ampi poteri di « cedere agli enti, società e privati, assuntori di servizi telefonici ad uso pubblico, la proprietà degli impianti statali necessari ai servizi stessi ». Tutte le reti telefoniche urbane e le reti interurbane a minore distanza furono così vendute nel 1925 a cinque società private, che erano state per questo appositamente costituite: S.T.I.P.E.L., T.E.L.V.E., T.I.M.O., T.E.T.I. e S.E.T. Rimase alla pubblica amministrazione la proprietà e la gestione delle linee telefoniche interurbane a maggiore distanza che il Governo non riuscì a vendere, perchè meno redditizie.

La divisione del territorio nazionale in cinque zone, con la sovrapposizione dei servizi statali ai servizi privati, costituì il maggiore

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ostacolo ad una pianificazione razionale dei servizi telefonici; accrebbe di molto il costo dei servizi per la mancata standardizzazione degli apparecchi e per la duplicazione degli impianti dei locali, e del personale; costrinse a complicatissime registrazioni, controlli e rimborsi per il traffico misto, che utilizzava i circuiti statali e sociali delle diverse zone; ritardò lo sviluppo delle comunicazioni telefoniche nelle regioni più povere.

Durante la « grande crisi » i pacchetti azionari della S.T.I.P.E.L. della T.E.L.V.E. e della T.I.M.O. passarono all'I.R.I., il quale li raggruppò nella *holding* Stet. La gestione dei servizi telefonici è oggi, perciò, affidata nell'alta Italia e nell'Italia centro-orientale alla Stet (controllata dall'I.R.I., attraverso il possesso del 58,29 per cento del capitale azionario); è affidata alla società privata T.E.T.I. nel Lazio, nella Liguria, in Toscana e in Sardegna; è affidata alla società privata S.E.T. nell'Italia meridionale e in Sicilia: mentre le comunicazioni a grande distanza sono tenute dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Con le convenzioni del 1925 (modificate nel 1928) lo Stato rinunziò per trenta anni a riscattare gli impianti ceduti alle società concessionarie. Il trentennio è scaduto il 31 dicembre scorso; sicchè dal primo di quest'anno è possibile riscattare tutti gli impianti dando alle società concessionarie il preavviso di un anno.

Dalla fine della guerra si sono levate in Senato molte voci per mettere in rilievo i gravissimi inconvenienti che derivavano dalla incertezza in cui le società concessionarie erano tenute su quella che sarebbe stata la loro sorte alla scadenza del termine trentennale: finchè durava questa incertezza gli impianti non sarebbero stati trasformati e rinnovati in rapporto al progresso della tecnica e alle crescenti esigenze del pubblico, perchè le società concessionarie non avevano convenienza a fare massicci investimenti, nè avrebbero trovati i capitali necessari rivolgendosi al libero mercato. Il disservizio telefonico diveniva, in conseguenza, sempre maggiore, e il deperimento degli impianti sempre più grave. Era, perciò, urgente dare una soluzione a questo problema

Il termine del 31 dicembre 1954 è scaduto

da quasi tre mesi per cui si impone una sollecita decisione in proposito. Per questo i sottoscritti hanno preso l'iniziativa del presente disegno di legge, col quale intendono creare le condizioni che rendano possibile la unificazione delle gestioni telefoniche e il riordinamento generale del servizio, secondo un unico piano di insieme su tutto il territorio nazionale.

Poichè tre quarti almeno degli impianti telefonici sono già in Italia controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, il primo provvedimento da prendere è quello di disdire le concessioni alle due società private. T.E.T.I. e S.E.T.

Il disegno di legge che i sottoscritti si onorano di presentare al Senato intende solo dare lo strumento giuridico perchè possa essere effettuato il riscatto dei servizi telefonici nella quarta e nella quinta zona (articolo 1); perchè vengano trasferiti all'I.R.I., al prezzo di acquisto, gli impianti riscattati (articolo 2); perchè l'I.R.I. possa ottenere i mezzi per effettuare il pagamento di tale prezzo emettendo delle obbligazioni (articolo 3); perchè l'I.R.I. costituisca due nuove società a cui vengano conferiti gli impianti riscattati (articolo 4); perchè siano passate a queste due società le concessioni finora tenute dalla T.E.T.I. e dalla S.E.T. e rinnovate le concessioni alle tre società raggruppate nella S.T.E.T. sicchè i servizi telefonici di tutte e cinque le società concessionarie risultino poi controllate dall'I.R.I. (articolo 5); perchè il controllo su tutte le società concessionarie dei telefoni sia permanentemente assicurato allo Stato con limitazioni alla trasferibilità dei pacchetti azionari (articolo 6); perchè venga applicato il regime fiscale solito per operazioni di questo genere, compiute nell'interesse dello Stato.

Con la « irizzazione » delle reti telefoniche della quarta e della quinta zona, lo Stato otterrebbe il controllo su tutte le reti telefoniche nazionali. Sarebbe possibile procedere poi con calma e senza più alcun contrasto con gli interessi di particolari gruppi privati, alla unificazione delle reti « irizzate » con le reti attualmente gestite dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per raggiungere la massima efficienza di questo importantissimo servizio pubblico.

Dato che il valore complessivo degli impianti

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

degli immobili, al netto degli ammortamenti, delle società T.E.T.I. e S.E.T., risulta, nei bilanci al 31 dicembre 1953, in 55,6 miliardi e dato che l'I.R.I. ha il 18 per cento delle azioni della *holding* S.E.T.E.M.E.R. che controlla la S.E.T. riteniamo che il riscatto potrebbe essere agevolmente compiuto nel modo da noi

proposto, senza alcun bisogno di iscriverne stanziamenti nel bilancio della spesa dello Stato.

Confidiamo, pertanto, che gli onorevoli colleghi del Senato vorranno approvare il presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Per i servizi telefonici ad uso pubblico delle zone quarta e quinta, dati in concessione con le convenzioni approvate, rispettivamente, con il regio decreto 23 aprile 1925, n. 508, e con il regio decreto 23 aprile 1925, n. 509, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni eserciterà il diritto di riscatto ai sensi di legge, notificando il relativo preavviso entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente.

## Art. 2.

Gli impianti e le scorte riscattati ai sensi dell'articolo precedente saranno dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni trasferiti in proprietà all'Istituto per la ricostruzione industriale, per un prezzo pari alla somma pagata a titolo di valore di riscatto alle Società concessionarie.

## Art. 3.

Per il pagamento del prezzo di cui all'articolo precedente e per un importo pari all'importo del medesimo, l'Istituto per la ricostruzione industriale è autorizzato a emettere, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, una o più serie di obbligazioni denominate « I.R.I.-Telefoni ».

Le obbligazioni sono garantite dallo Stato e sono concesse all'interesse annuo del 6 per cento, pagabile semestralmente; esse vengono rimborsate per sorteggio, alla pari, in venti anni.

Il regolamento del prestito sarà approvato dal Ministro del tesoro con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica italiana, sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale. Un delegato del Ministero del tesoro accerterà l'osservanza delle norme regolatrici del prestito.

## Art. 4.

L'Istituto per la ricostruzione industriale procederà alla costituzione di due distinte società, aventi per scopo l'esercizio in concessione di servizi telefonici ad uso pubblico, conferendo in una di esse gli impianti e le scorte di cui all'articolo 2, già appartenenti alla società attualmente concessionaria della 4<sup>a</sup> zona e nell'altra quelli già appartenenti alla 5<sup>a</sup> zona.

Le azioni di dette società, emesse a favore dell'Istituto per la ricostruzione industriale, saranno da questo conferite nella società torinese esercizi telefonici (S.T.E.T.), contro rilascio, per il corrispondente importo, di azioni di quest'ultima, la quale procederà al relativo aumento di capitale.

## Art. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e nelle forme ivi stabilite, i servizi telefonici ad uso pubblico delle zone prima, seconda e terza, di cui ai regi decreti 23 aprile 1925, nn. 505, 506 e 507, saranno dati in concessione alle società attuali concessionarie.

I servizi delle zone quarta e quinta saranno dati in concessione, con analoghi provvedimenti, alle due società costituite ai sensi dell'articolo 4.

Le concessioni delle cinque zone saranno fatte a condizioni uniformi e in modo da assicurare il migliore coordinamento dei servizi dell'intera rete nazionale.

Art. 6.

Una quota delle azioni delle società concessionarie di servizi telefonici, attualmente appartenenti alla Società torinese esercizi telefonici, o che perverranno alla stessa per effetto delle operazioni previste dall'articolo 4 esenti da limitazioni del diritto di voto e di un importo pari alla maggioranza assoluta del capitale azionario, potrà essere trasferita soltanto allo Stato o ad altro ente pubblico, previa autorizzazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

Ad analoga limitazione di trasferibilità è soggetta una quota delle azioni della Società torinese esercizi telefonici, attualmente posseduta dall'Istituto per la ricostruzione industriale, per un importo pari alla maggioranza del capitale azionario delle predette società.

Le limitazioni prevedute dai commi precedenti dovranno risultare da indicazione apposta sui titoli che vi sono soggetti.

Art. 7.

Gli atti di trasferimento, di costituzione di società e di aumento di capitale, previsti dagli articoli 2 e 4, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie nella misura fissa di lire 100.

Ai fini tributari non è necessaria la stima di cui all'articolo 2343 del Codice civile, per i conferimenti in natura effettuati ai sensi dell'articolo 4.